

Rimini, 19 giugno 2015

Spett.le

& C. S.N.C.

P.E.C.

P.E.C.

P.E.C.

Spett. Equitalia Centro s.p.a.

[Concursuali.emiliaromagna@pec.equitaliacentro.it](mailto:Concursuali.emiliaromagna@pec.equitaliacentro.it)

**OGGETTO: ASSENSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE di S.N.C. e  
- Accordo di Ristrutturazione ex Art. 182 BIS L.F. presso**

Trib. Rimini

In data 10/04/2015 la \_\_\_\_\_ presentava la domanda di Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione ex art.182 bis L.F. di carattere meramente liquidatorio.

La proposta di Transazione Fiscale, a seguito delle modifiche comunicate con note via mail del 06/05/2015 e 09/06/2015, si articola come segue:

- il pagamento nella misura del **100 %** delle somme dovute a titolo di capitale dei tributi certificati come dovuti dall'Agenzia delle Entrate, assistiti da interessi legali fino al saldo, entro il termine di 24 mesi dall'omologa dell'ADR;
- il pagamento nella misura del **26 %** delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni collegati ai tributi certificati come dovuti dall'Agenzia delle Entrate, assistiti da interessi legali fino al saldo, entro il termine di 120 giorni dall'omologa dell'ADR.

La \_\_\_\_\_ S.N.C. ha previsto di ottenere la provvista per il pagamento della sorte dei tributi entro il termine massimo di 24 mesi dall'omologa dell'ADR:

- dalla liquidità di cassa che verrà nelle more realizzata, anche derivante dal saldo del corrispettivo di cessione del ramo d'azienda in favore dell'affittuario \_\_\_\_\_ Distribuzione s.r.l., pari a 250.000,00 euro scadente il 30 agosto 2017;

- dalla vendita dell'immobile aziendale di \_\_\_\_\_, valorizzato dalla Parte in 1.066.000 euro ed "impegnato" con ipoteca per il pagamento del credito privilegiato di Banca di Rimini fino alla concorrenza dell'importo cristallizzato di 600.000,00 euro;

- dall'incasso dei crediti vantati dalla società nei confronti dei propri clienti, riforniti fino al 4 agosto 2014 data di decorrenza dell'affitto del ramo aziendale in favore della Distribuzione s.r.l.

La provvista per il pagamento della percentuale relativa a sanzioni ed interessi, da effettuarsi entro 120 gg. dall'omologa dell'ADR, è prevista ottenersi:

- dalla liquidità già presente in cassa al momento della presentazione della domanda di Concordato (23/12/2014) pari ad € 250.000,00, anche derivante dal rateo di affitto d'azienda pari a 40.000,00 euro che sarà incassato in data 4 agosto 2015;

Dalla relazione di attestazione del 08/06/2015 redatta dal dott. \_\_\_\_\_ emerge l'ulteriore incasso di € 30.000,00 dai crediti ritenuti esigibili che ha portato la disponibilità di cassa ad € 280.000,00.

- dall'acconto di € 200.000,00 sul corrispettivo di cessione del ramo d'azienda che sarà pagato dalla società \_\_\_\_\_ Distribuzione s.r.l. entro 30 giorni dall'omologa dell'ADR;

- dall'attività di incasso dei crediti per i quali la società ha già ottenuto dai propri debitori effetti cambiari con scadenza entro il 31 dicembre 2015 per un controvalore di 168.954,00 euro. I crediti da incassare alla data di presentazione della Domanda, al netto delle svalutazioni, ammontavano a € 300.000,00 e sono stati nel frattempo incassati per € 30.000,00 e depositati sui conti della società.

La Parte, con nota del 17/06/2015 ad integrazione degli impegni assunti con la Proposta di ADR e di Transazione Fiscale, relativamente alle somme dovute in base al piano all'Agenzia delle Entrate oltre i 120 giorni ed entro i 24 mesi dall'omologa, considerato che entro il mese di luglio 2016 avrà la disponibilità di € 250.000,00, qual'incasso dell'acconto sul prezzo di vendita dell'azienda all'affittuaria \_\_\_\_\_ Distribuzione Srl, si è impegnata a destinare in favore dell'Agenzia delle Entrate l'importo di € 70.000,00 alla data della vendita a deconto delle maggiori somme dovute per sorte capitale.

Inoltre, a maggior tutela del residuo credito dell'Agenzia delle Entrate (*per sorte dei tributi, indicati nel piano per € 858.380,94 e dovuti entro 24 mesi successivi all'omologa dell'ADR*), la Parte ha promesso:

- l'accensione di ipoteca volontaria di secondo grado per 400.000,00 euro sull'immobile di proprietà della \_\_\_\_\_ snc sito i \_\_\_\_\_ a Rimini nel caso in cui, alla data della cessione dell'azienda a favore della \_\_\_\_\_ Distribuzione s.r.l. (termine ultimo previsto per il luglio 2016), l'immobile predetto risultasse ancora invenduto. In tal caso sul predetto immobile dovrà essere iscritta *ipoteca di secondo grado e quindi di grado inferiore alla ipoteca consolidata di primo grado a favore della Banca di Rimini, iscritta a garanzia di un credito di importo pari 600.000,00 euro, così come ridotto dall'istituto di credito a condizione dell'omologa dell'ADR*;

- La Parte ha inoltre promesso, a garanzia del pagamento dei crediti vantati dall'Erario, che nell'ambito della cessione d'azienda formalizzerà l'impegno della **Distribuzione s.r.l. di corrispondere direttamente a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rimini l'importo di 250.000,00 (duecentocinquantamila euro), dovuto a saldo prezzo dalla cessionaria d'azienda e da corrispondersi entro un anno dalla sottoscrizione del definitivo.**

Tale promessa di pagamento rilasciata dalla **Distribuzione s.r.l.** avverrà a titolo di accollo parziale dei debiti della Nanni s.r.l. nei confronti dell'Erario e dovrà essere assistita da **fidejussione bancaria** rilasciata da **primario istituto di credito** a favore dell'Agenzia delle Entrate di Rimini con durata minima di almeno 18 mesi dalla stipula del definitivo.

E' inteso che sarà cura della **Distribuzione s.r.l.** di ritirare l'originale della predetta fidejussione all'atto della cessione d'azienda e di consegnarlo c/o il locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Rimini in **via Macanno 37** entro 2 giorni lavorativi dalla stipula del definitivo.

Si ribadisce che il pagamento da parte del **Distribuzione srl** dell'importo di 250.000,00 euro dovrà essere fatto entro un anno dal definitivo della cessione d'azienda e comunque non oltre i 24 mesi dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione, che indicativamente dovrebbero essere decorsi alla data del 30/08/2017.

- La **S.N.C.** si è altresì impegnata, nell'ipotesi in cui l'immobile posto in via **do** dovesse essere alienato ad un prezzo superiore a quello ipotizzato e periziato (€ 1.066.000,00), a destinare il maggior ricavato ad esclusivo beneficio dei due creditori ipotecari nella misura del **50% ciascuno (Banca di Rimini e Agenzia delle Entrate).**

- Ulteriormente la **s.n.c.**, con la citata integrazione del 17/06/2015, si è impegnata a devolvere a soddisfacimento del credito erariale le eventuali maggiori somme ottenute dalla cessione di azienda, rispetto al minimo pattuito di € 700.000,00 (come esposto in atti).

- In data 08/06/2015, la **S.N.C.** ha, altresì, ottenuto un'assunzione di "obbligo di garanzia" da parte del sig. **...**  
L'obbligazione è rappresentata dall'impegno a corrispondere a favore della **s.n.c.**, fino alla concorrenza massima di € 150.000,00, le somme necessarie per estinguere i debiti sociali maturati nei confronti dei creditori estranei e aderenti all'ADR, a condizione dell'intervenuto passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'ADR e fino alla scadenza del termine di 24 mesi successivi al predetto passaggio in giudicato. La Parte, a tal riguardo, ha prodotto i documenti attestanti l'apertura di conto corrente bancario n. 27913 presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, nonché l'impegno irrevocabile del sig. **...**

**CERTIFICAZIONE DEL DEBITO**

Con comunicazione del 09/06/2015 Prot. 21241 questa Direzione certificava il seguente debito:

DESCRIZIONE DEBITO	Anno di imposta	Imposta	Sanzione	Interessi	Cartella
IVA - Partita 2015C0005783	2010	€ 133.022,45	€ 44.601,65	€ 20.379,77	13720150000299369
IVA - Partita 2015C0005784	2011	€ 193.503,00	€ 58.051,50	€ 26.449,93	13720150000299369
IVA - Partita 2015C0020885	2012	€ 196.543,00	€ 58.962,90	€ 22.928,89	In formazione
RITENUTE - Partita 2015C0020561	2012	€ 8.155,80	€ 2.446,65	€ 824,04	In formazione
IRAP - Partita 2015C0020584	2012	€ 9.462,20	€ 3.214,20	€ 971,73	In formazione
RITENUTE - Partita 2015C0020916	2013	€ 28.204,60	€ 8.461,29	€ 2.172,89	In formazione
IRAP - Partita 2015C0020785	2013	€ 1.637,00	€ 491,10	€ 97,36	In formazione
IVA - Partita 2015C0020775	2013	€ 163.152,00	€ 48.945,60	€ 12.712,45	In formazione
RITENUTE - Partita 2015C0021439	2014	€ 38.108,03	€ 11.432,55	€ 1.432,46	In formazione
IRAP - Partita 2015C0021401	2014	€ 2.536,00	€ 760,80	€ 974,78	In formazione
IVA - Partita 2015C0021087	2014	€ 84.057,00	€ 38.095,00	€ 1.711,72	In formazione
<b>TOTALE</b>		<b>€ 858.380,94</b>	<b>€ 275.463,24</b>	<b>€ 90.656,02</b>	

In virtù di quanto sopra si certifica un debito complessivo pari ad € 1.224.464,20, così composto:

IMPOSTA	€ 858.380,94
SANZIONE	€ 275.463,24
INTERESSI	€ 90.656,02
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.224.464,20</b>

Con nota del 17/04/2015 Prot. 14400 l'Agente della Riscossione comunicava il debito iscritto a ruolo a carico dell'istante per complessivi € 501.931,66 così composto:

IMPOSTA	€ 479.574,65
INTERESSI DI MORA	€ 18,06
AGGIO COATTIVO	€ 22.303,67
DIRITTI DI NOTIFICA	€ 35,28
SPESE TABELLARI	€ 0,00
SPESE A PIE' DI LISTA	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 501.931,66</b>
IMPORTO CHIROGRAFO	€ 89,94
IMPORTO PRIVILEGIO	€ 501.841,72

La certificazione rilasciata dalla ADR contiene altresì le partite **2015C0005783** e **2015C0005784** per **IVA 2010** e **2011**, di importo complessivo pari ad **€ 476.008,30**, confluite nella cartella 13720150000299369 indicate nella certificazione trasmessa dall'Ufficio, oltre la partita di ruolo **T120912113208567640000002/D**, confluita nella cartella 13720140006133625 relativa alle sanzioni (€ 3.213,57) e interessi (€ 309,94) per IRAP 2011 ed importo pari ad **€ 3.523,51**.

Il residuo importo è costituito da imposta di registro e sanzioni per la registrazione di Decreti ingiuntivi.

In definitiva il credito erariale è così composto:

IMPOSTA	€ 858.380,94
SANZIONE	€ 278.676,81
INTERESSI	€ 90.965,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.228.023,71</b>

In virtù della proposta di transazione fiscale il credito erariale verrà soddisfatto come segue:

	IMPORTO CERTIFICATO	IMPORTO DA TRANSAZIONE
IMPOSTA	€ 858.380,94	€ 858.380,94
SANZIONE	€ 278.676,81	€ 72.455,97
INTERESSI	€ 90.965,96	€ 23.651,15
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.228.023,71</b>	<b>€ 954.488,06</b>

IL CASO.it

### VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA:

La transazione così come formulata prevede:

- 1) Il pagamento nella misura del 26 % delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni collegati ai tributi certificati come dovuti dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia Centro spa, assistiti da interessi legali fino al saldo, entro il termine di 120 giorni dall'omologa dell'ADR;
- 2) Il pagamento nella misura del 100 % delle somme dovute a titolo di capitale dei tributi certificati come dovuti dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia Centro spa, assistiti da interessi legali fino al saldo, entro il termine di 24 mesi dall'omologa dell'ADR;
- 3) Il pagamento alla data della cessione di azienda all'affittuaria Distribuzione Srl, ovvero entro un anno dall'omologa, dell'importo di € 70.000,00, quale acconto sulle somme dovute per sorte capitale;
- 4) Una migliore tutela del credito erariale in termini quantitativi e di tempistica nella procedura concorsuale rispetto al fallimento.

### EFFETTI DELL'ACCORDO DI TRANSAZIONE

- a) Il pagamento delle imposte dovute, interessi e sanzioni deve avvenire secondo le modalità e con le garanzie offerte;
- b) La presente transazione non ha natura né effetti innovativi dei crediti certificati;
- c) L'atto di transazione si intenderà risolto di diritto, con conseguente immediato ripristino dell'intera posizione creditoria erariale, comprensiva anche degli ulteriori interessi maturati, degli aggi di spesa e delle spese dovute all'Agenzia della Riscossione, ovviamente al netto delle somme eventualmente già versate nei seguenti casi:
  - I. mancata presentazione, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, della richiesta di pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel Registro delle Imprese;
  - II. mancata deposito in Tribunale, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (corredata della documentazione di cui all'art. 182 - bis, primo comma L.F.);
  - III. mancata omologa dell'accordo di ristrutturazione e/o assoggettamento del debito a procedura concorsuale;
- d) La transazione come previsto dall'ultimo comma dell'art. 182 - ter è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalla scadenza prevista, il pagamento dovuto all'Agenzia delle Entrate;
- e) Nelle ipotesi di tardivo pagamento degli importi dovuti, purché versati entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte saranno dovuti gli interessi al tasso legale in ragione dei giorni di ritardo;
- f) La transazione non pregiudica la possibilità, per l'Agenzia, di procedere ad accertamento ed iscriverne a ruolo, nei termini previsti dalla legge, le ulteriori somme che risultassero eventualmente dovute in relazioni a fattispecie diverse da quelle che hanno generato il debito oggetto di transazione, anche se riferibili agli stessi periodi di imposta, senza che ciò costituisca causa risolutiva;
- g) L'Agenzia si riserva di assumere le opportune iniziative a maggiore tutela degli interessi erariali nell'ipotesi in cui, in presenza di dichiarazione sostitutiva, attestante che la documentazione prodotta rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa

con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio – come attualmente richiesto dal sesto comma dell'art. 182-ter L.F., verifichi che sia stato dolosamente aumentato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte dell'attivo.

**Il presente assenso non riguarda la falcidia degli aggi di riscossione e accessori, essendo questi di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione**


Tutto ciò premesso, questo Ufficio, sulla base della documentazione prodotta, riscontrata la sussistenza dei requisiti formali e procedurali previsti dall'art. 182 ter Legge Fallimentare, su conforme vincolante parere reso dalla competente Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, ricevuto in data 17/06/2015 - Prot. Numero 29544 del Registro Ufficiale

**ACCOGLIE**

l'accordo proposto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE F. F.

(Grazia Cernigliaro)



IL CASO.it

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio Emittente

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini - Via Macanno, 37 - 47923 Rimini  
Tel. 0541.300.111 - Fax 0541.300.260 - e-mail: [dp.rimini@agenziaentrate.it](mailto:dp.rimini@agenziaentrate.it)  
Posta certificata: [dp.rimini@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.rimini@pce.agenziaentrate.it)